

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE "STRADE APS"

In Cento (FE), Via San Isidoro n. 20, si sono riuniti il 16.12.2018 per costituire un'associazione di promozione sociale le seguenti persone:

- 1) Alessandro Mazzini, nato a Ferrara (FE) il 19/08/1979, CF MZZLNS79M19D548Z, residente in Via San Isidoro 20, 44042 Cento (FE);
- 2) Rita Venturoli, nata a Molinella (BO) il 13/10/1979, CF VNTRTI79R53F288D, residente in via Fondobanchetto 11, 44121 Ferrara;
- 3) Nicola Mazzeo, nato a Roma (RM) il 15/11/1977 CF MZZNCL77S15H501J, residente in Via Aroldo Taddia 1, 40066 Pieve di Cento (BO)
- 4) Massimiliano Piva, nato a Ferrara il 07/07/1973, CF PVIMSM73H07D548Q, residente in Via Belvedere 4B, 44019 Voghiera (FE);
- 5) Edoardo Rossetto, nato a Rovigo il 21/08/1988, CF RSSDRD88M21H620U, residente in P.zza Mercato, 60 45010 Ceregnano Rovigo;
- 6) Giulia Nascimbeni, nata a Ferrara il 25/01/1991, CF NSCGLI91A65D548M, residente in via Piangipane 87, 44121 Ferrara;
- 7) Mariana Petrea, nata a Dorohoi (Romania) il 13/07/1989, CF PTRMRN89L53Z129Z, residente in Via San Isidoro n. 20 44042 Cento (FE);
- 8) Marcello Martucci, nato a Martina Franca (TA) il 16/02/1986, CF MRTMCL86B16E986K, residente in via Fondobanchetto 11, 44121

Ferrara.

9) Giovanna Gaiani, nata a Cento (FE) il 21/09/1983, CF

GNAGNN83P61C469H, residente in Via Albert Einstein 7, Cento (FE).

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Alessandro Mazzini il quale a sua volta nomina Segretaria verbalizzatrice la Sig.ra Rita Venturoli.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'associazione di promozione sociale e legge la proposta di Statuto evidenziando che il sodalizio può assumere la qualifica di associazione di promozione sociale in quanto persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso la creazione, facilitazione ed offerta di proposte educative, di orientamento e di accompagnamento rivolte a persone in situazioni di marginalità, povertà educativa ed esclusione sociale, ri-partendo dal valore sociale della Strada.

Rigenerazione e resilienza inclusiva, educativa di strada per minori, adolescenti e persone fragili, persone con disabilità psico-fisica per sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti ed aspirazioni e costruire assieme alternative di vita e nuovi incroci di scelte ed opportunità.

Tale mission si realizza quindi attraverso “attività di interesse generale” quali:

1) interventi e servizi sociali;

2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- 3) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 4) servizi finalizzati all'orientamento, all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro
- 5) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- 6) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali;
- 7) riqualificazione di spazi urbani ed extraurbani, nonché beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- 8) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- 9) educazione, istruzione e formazione professionale diretta in particolare ad educatori, operatori sociali, insegnanti, youth workers, persone in situazioni di marginalità, povertà educativa ed esclusione sociale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Il numero dei soci fondatori risulta inoltre di nove persone, soddisfacendo così il requisito del numero minimo dei soci dell'associazione di promozione sociale, e lo statuto stesso risulta implementare i requisiti previsti sia dal Decreto Legislativo 117/2017, ai fini della qualificazione del sodalizio come associazione di promozione sociale, che alla luce delle indicazioni offerte dalla Circolare del Ministero del Lavoro del 29/12/2017 e dalla Deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna del 20/12/2017 n. 2153 nonché dall'articolo 148, ottavo comma, del Testo unico delle

imposte sui redditi (di seguito TUIR) come requisiti per accedere alle agevolazioni fiscali.

Il Presidente dell'Assemblea spiega che verosimilmente l'associazione non necessiterà di organo di controllo e di revisore legale previsti dal D.Lgs. 117/2017 per le grandi realtà: laddove il sodalizio dovesse crescere si valuterà una riformulazione dello statuto per disciplinare anche quelle figure.

Il Presidente informa inoltre i presenti che la disciplina delle associazioni di promozione sociale è ancora in fase di definizione attraverso i Decreti attuativi del Codice del Terzo Settore: l'associazione potrebbe pertanto trovarsi costretta ad apportare delle modifiche alla versione statutaria presentata entro il tre agosto del 2019 per poter godere in regime di continuità delle agevolazioni fiscali riconosciute alle associazioni di promozione sociale.

I presenti deliberano, inoltre, che l'associazione venga denominata “*STRADE Associazione di promozione sociale*”, in breve “*STRADE APS*”.

Lo statuto, messo ai voti, viene approvato alla unanimità nel testo allegato al presente atto come sua parte integrante, sotto la lettera A.

Il presidente propone inoltre di indicare la sede legale dell'associazione in Via San Isidoro n. 20, Cento (FE), specificando in statuto esclusivamente l'indicazione del Comune in modo tale da non dover procedere a modifica statutaria qualora si rendesse necessario modificare sede nello stesso Comune. In questi casi pertanto la modifica della sede potrà essere adottata dall'Assemblea ordinaria e sarà cura del Presidente procedere alla

tempestiva comunicazione della variazione all’Agenzia delle Entrate ed al Registro delle Associazioni di promozione sociale o Registro Unico del Terzo settore.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità.

Si passa quindi alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo: l’assemblea dei soci fondatori nomina i seguenti Signori quali componenti il Consiglio Direttivo che firmano per accettazione:

Nome e Cognome	Carica	Firma Per Accettazione
Alessandro Mazzini	Presidente	
Rita Venturol	Vicepresidente	
Nicola Mazzeo	Consigliere	

Il Presidente invita i soci presenti a firmare per esteso il presente atto all’ultima pagina di atto costitutivo e statuto mentre provvederà a siglare con il Segretario estensore ogni sua facciata.

Infine, i presenti incaricano il Presidente dell’Associazione a compiere tutte le pratiche necessarie e quanto richiesto per inoltrare la domanda di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l’assemblea.

Il Presidente

Alessandro Mazzini

Il Segretario

Rita Venturol

I SOCI PRESENTI

Alessandro Mazzini _____

Rita Venturoli _____

Nicola Mazzeo _____

Massimiliano Piva _____

Edoardo Rossetto _____

Giulia Nascimbeni _____

Mariana Petrea _____

Marcello Martucci _____

Giovanna Gaiani _____

ALLEGATO A) ALL'ATTO COSTITUTIVO DEL 16/12/2018

STATUTO DI *STRADE* ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Art. 1

È costituita, ai sensi del D. Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e nel rispetto della Costituzione, “*STRADE* – Associazione di Promozione Sociale”, in breve “*STRADE APS*” (di seguito denominata Associazione), con sede legale nel Comune di Cento (Ferrara).

L’associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata.

L’associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 2

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per la collettività, attraverso la creazione, facilitazione ed offerta di proposte educative, di orientamento e di accompagnamento attente ai bisogni delle persone in situazioni di marginalità, povertà educativa ed esclusione sociale, ri-partendo dal valore

sociale della Strada, cercando risposte innovative e creative alle nuove povertà ed emarginazioni, garantendo libertà di espressione.

Rigenerazione e resilienza sociale e inclusiva, educazione di strada per minori, adolescenti e persone fragili, persone con disabilità psico-fisica, per sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti ed aspirazioni e costruire assieme alternative di vita e nuovi incroci di opportunità in percorsi partecipativi di inclusione sociale, cittadinanza attiva ed inclusiva nonché responsabilità sociale.

Tale mission si realizza quindi attraverso “attività di interesse generale” quali:

- 1) interventi e servizi sociali;
- 2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- 3) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 4) servizi finalizzati all'orientamento, all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro;
- 5) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- 6) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali;
- 7) riqualificazione di spazi urbani ed extraurbani, nonché beni pubblici

- inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- 8) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- 9) educazione, istruzione e formazione professionale diretta in particolare ad educatori, operatori sociali, insegnanti, youth workers, persone in situazioni di marginalità, povertà educativa ed esclusione sociale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Dette attività si concretizzano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in:

1. Educativa di strada nella sua accezione classica connessa a servizi di prevenzione sociosanitaria ed informativa, ma anche e soprattutto legata alla dimensione socioeducativa, di orientamento e di prevenzione all'esclusione sociale;
2. interventi di didattica non formale con approcci multidisciplinari, avvalendosi quindi dello sport, della musica, della danza, del circo sociale, di laboratori artistici e teatrali, di servizi di biblioteca mobile e ludoteca, di laboratori e percorsi creativi di strada e di comunità finalizzati all'educazione del metodo cooperativo;
3. educazione ai diritti, child to child, finalizzato a favorire la comprensione dei problemi e sviluppare l'empatia fra i bambini e i ragazzi italiani e i loro coetanei in paesi lontani e l'educazione al rispetto e alla valorizzazione delle differenze;
4. iniziative culturali, didattiche e di autosviluppo per raccontare e riscrivere le diverse forme di disagio e marginalità sociale con le parole e con la sensibilità di chi le sperimenta sulla propria pelle;

5. iniziative finalizzate a promuovere il protagonismo giovanile quali: Mobilità Europea, Servizio Volontario Europeo, European Solidarity Corps, Training courses, Mobilità di lungo periodo per Youth workers e youth leaders, Servizio Civile Nazionale ed Internazionale, co-progettazione con forum locali quali Tavoli dei Giovani e gruppi informali;
6. realizzazione di Atelier creativi per supportare percorsi di autodeterminazione e autosviluppo imprenditoriale;
7. laboratori, seminari e percorsi di educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale;
8. rigenerazione e resilienza sociale ed inclusiva, educazione di strada per minori, adolescenti e persone fragili, persone con disabilità psico-fisiche, per sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti ed aspirazioni e costruire assieme alternative di vita e nuovi incroci di opportunità in percorsi partecipativi di inclusione sociale, cittadinanza attiva ed inclusiva nonché responsabilità sociale;
9. attività di tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale attraverso laboratori didattici ed esperienziali;
10. Interventi a supporto di processi di cooperazione internazionale multisettoriali;
11. interventi complementari a comunità locali, enti pubblici, scuole, organizzazioni del terzo settore cercando di valorizzare il potenziale di ogni individuo, ispirandosi a principi di egualianza, rispetto dei

diritti umani ed equità.

L'Associazione opera in collaborazione con Pubbliche Amministrazioni, a partire dai quartieri urbani, periferie, zone rurali e comunità montane in Italia e all'estero, scuole, Enti del Terzo settore, organizzazioni senza scopo di lucro e con la società civile in generale, favorendo percorsi di rete e di partecipazione attiva, di coprogrammazione e coprogettazione e definizione di patti civici, per il perseguitamento dei propri fini istituzionali.

L'Associazione potrà eventualmente svolgere, all'interno degli spazi in cui svolge le proprie attività istituzionali, attività di somministrazione agli associati di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art.85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Art. 3

Oltre alle attività di cui all'art. 2, l'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.2, al fine di trarre risorse per il perseguitamento delle finalità istituzionali, tenuto in ogni caso conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività istituzionali e nel rispetto del Decreto Ministeriale di cui all'art.6 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così

come previsto dall'art.7 del D. Lgs. n.117/2017.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune e ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, sempre nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguitamento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art.36 del Codice del Terzo Settore.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le

persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono, altresì, essere soci altri Enti del Terzo Settore e gli enti non aventi scopo di lucro purché in numero non superiore al cinquanta per cento del numero di Associazioni di Promozione Sociale. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo e impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 7

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più soggetti da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in

merito alle domande di ammissione.

All'atto di accettazione della domanda e conseguente versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo: il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento.

Sarà cura del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui nuovi soci verificando la corretta annotazione del loro nominativo nel libro Soci.

Nel caso in cui il Consigliere delegato non ritenga opportuno accogliere la domanda di ammissione, dovrà sottoporla alla valutazione collegiale del Consiglio Direttivo che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni. Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il diniego, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, affinché si pronunci la prima assemblea degli associati che sarà convocata.

Art. 8

La qualifica di associato conferisce il diritto a:

- partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima nel rispetto degli eventuali Regolamenti adottati;
- partecipare alla vita associativa esprimendo, se maggiorenne, il proprio voto a partire dall'acquisizione della qualifica di associato in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle

norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, alla elezione degli organi direttivi dell'Associazione e all'approvazione dei rendiconti annuali;

- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa relativa la gestione dell'Associazione.

Il diritto di voto è riservato ai soci maggiorenni; ai soci minorenni può essere chiesto un voto consultivo.

Art. 9

L'associato è tenuto a:

- osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;
- versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale; tale quota dovrà essere stabilita annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo. La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno

economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 10

La qualifica di associato si perde per

- 1) recesso,
- 2) radiazione,
- 3) esclusione per morosità,
- 4) morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede ad iscrivere l'annotazione sul libro degli associati:

Il recesso produce effetto a partire dalla ricezione della comunicazione da parte del Consiglio Direttivo.

La radiazione sarà proposta dal Consiglio direttivo, con parere motivato dettagliatamente, nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- arrechi o possa arrecare, in qualunque modo, gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Il parere adottato dal Consiglio, contenente le motivazioni della valutazione, deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

Successivamente, la proposta di radiazione del Consiglio Direttivo deve essere sottoposta all'esame dell'Assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata quanto prima e comunque entro due mesi. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato anche l'associato coinvolto, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti.

La radiazione dell'associato diventa operante dalla data dell'Assemblea che deliberi tale provvedimento. Di tale deliberazione deve essere data comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per morosità del socio decorsi tre mesi dall'inizio dell'esercizio, previo sollecito anche collettivo al versamento della quota associativa annuale e conseguente annotazione sul libro dei soci.

Gli associati receduti, radiati, esclusi, deceduti o soggetti a scioglimento, non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto e, in caso di reiterazione, l'espulsione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;

- provocare gravi disordini durante le assemblee;

- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;

- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art. 12

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi associativi;
- c) cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- d) interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- e) elargizioni e donazioni;
- f) erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- g) entrate da convenzioni;

- h) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- i) entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- j) rendite patrimoniali
- k) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore.

Art. 13

L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, redatto secondo schemi condizionati dal volume di attività, da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Copia del bilancio verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 22.

Art. 14

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento delle attività istituzionali statutariamente previste.

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, potrà essere accantonato in parte in un fondo di riserva, il rimanente sarà utilizzato per le finalità istituzionali. L'utilizzo del fondo è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

ORGANI SOCIALI

Art. 15

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

Art. 16

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti gli associati ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso dalla data di

loro ammissione.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega, tre deleghe qualora il numero dei soci diventi superiore a cento.

Art. 17

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b. elegge, previa determinazione del numero per il mandato successivo, i componenti del Consiglio Direttivo e adotta eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
- c. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo dell'Associazione;
- d. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f. approva gli eventuali regolamenti interni, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea che può garantire la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l'identità del socio ed il Regolamento elettorale;
- g. delibera l'esclusione degli associati dell'Associazione;
- h. si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;

- i. delibera l'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune;
- j. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 18

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione dell'avviso nella sede legale e nelle eventuali sedi operative, e mediante altra modalità quale l'invio di lettera semplice, e-mail, messaggeria telefonica e/o fax. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà

avvenire in giorno diverso dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

Art. 19

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Art. 20

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati. Nella seconda eventuale convocazione, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno un terzo degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum

costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati purché adottata con il voto favorevole dei nove decimi dei presenti.

Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti. Vige il principio di una testa, un voto.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a undici eletti dall'Assemblea degli associati. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo: entro tale data deve essere convocata l'Assemblea degli associati per l'elezione dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 22

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decade dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

- b) predisporre il bilancio;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni oppure eventualmente delegare uno o più dei propri membri, a esaminare le domande di adesione;
- d) proporre i provvedimenti di esclusione degli associati;
- e) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci, di cui all'art.11;
- f) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- g) delegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- h) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione, favorendo la costituzione di gruppi di intervento aperti agli stakeholder degli interventi;
- i) deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'interessato, non meno di otto giorni prima della riunione almeno ogni tre mesi e ogni qualvolta il

Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti a disposizione dei Soci che richiedano di consultarli.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate

dall'assemblea.

Art. 27

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI ASSOCIAТИVI

Art. 28

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai

bilanci annuali. Tali documenti associativi, conservati presso la sede, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

SCIOLGIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 29

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri Enti del Terzo Settore che perseguono finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo Settore.